

Interrogazione in Commissione al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha disposto la sostituzione in tutte le leggi vigenti del termine "sordomuto" con quello di "sordo", mentre al comma 2 ha statuito che, ai fini della Legge 26 maggio 1970, n. 381, *"si considera sordo il **minorato sensoriale dell'udito** affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio"*;

in conseguenza di detta modifica normativa, a inizio febbraio la Direzione regionale veneta dell'Agenzia delle Entrate ha risposto all'Interpello 907-539/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000. n. 212 negando il riconoscimento ai genitori di una minore, con difficoltà di apprendimento e invalida civile al 100 per cento, della deducibilità delle spese sostenute per il servizio di mediazione linguistica LIS di cui la figlia necessita a scuola e al suo domicilio;

l'Agenzia delle entrate ha giustificato tale interpretazione a partire dall'art. 15, comma 1, lettera c-ter del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917) che recita che è possibile detrarre le spese sostenute per *"...i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381"* come modificato dalla summenzionata legge 95/2006;

considerato che:

la minore di cui in premessa non è applicabile la definizione normativa, in quanto la stessa risulta affetta dalla patologia diprassia orale congenita che ne inficia la capacità di parlare, senza tuttavia compromettere le facoltà uditive, ciò nondimeno necessita dell'utilizzo dell'interprete in lingua LIS per poter fruire in maniera piena del servizio scolastico, che altrimenti non sarebbe in grado di seguire;

la minore in premessa è beneficiaria di un'indennità di accompagnamento, che viene conteggiata nel calcolo del valore ISEE, ma non riceve i dovuti servizi dalla scuola che frequenta, obbligando i genitori a pagare con finanze private l'assistente che la segue;

tutto quanto premesso, si chiede di sapere:

se il Ministro in oggetto è a conoscenza di questo grave *vulnus* nella legislazione che pone in essere importanti disuguaglianze tra persone affette da patologie che, seppur diverse, pongono la persona di fronte a disabilità simili;

se non ritenga di dover provvedere ad una revisione del TUIR ovvero agire con circolare interpretativa, al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento per persone con disabilità.